



COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **5**
Del 15.02.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di febbraio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

SPADANUDA SIMONE	SINDACO	Presente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CASSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
DEL GESSO MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI FRANCESCO LUCA	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
CIANFAGNA ILENIA	CONSIGLIERE	Presente
BARISCIANO LAURENZO	CONSIGLIERE	Assente
DEL GESSO LEONARDO	CONSIGLIERE	Presente
CIRULLI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 10
Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Simone SPADANUDA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la nota prot. 0010066 del 06.02.2017 avente ad oggetto “*Accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale. Ampliamento della rete SPRAR*”, acquisita agli atti, con la quale l’Ufficio Territoriale del Governo, Prefettura di Campobasso ha richiesto la disponibilità del Comune di Tavenna a presentare un progetto SPRAR, indicando il numero di beneficiari previsto e la relativa tipologia;
- la nota del Ministro dell’Interno datata 11 ottobre 2016 avente ad oggetto “ **Regole per l’avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR**” ed inviata a tutte le Prefetture della Repubblica con la quale si invita ad attivare una politica di *governance* applicando una clausola di salvaguardia che renda esenti i Comuni che appartengono alla rete SPRAR o che abbiano formalmente manifestato la volontà di aderirvi, dall’attivazione di ulteriori forme di accoglienza;
- l'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che prevede la partecipazione degli enti locali per la prestazione di servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- l'art. 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, citato, che ha istituito il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il finanziamento delle attività e degli interventi di cui all'art. 1-sexies del medesimo decreto-legge;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 «Attuazione della direttiva 2013/33/UE/ recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE/, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale», ed in particolare gli articoli 14 e 19, rispettivamente sul sistema di accoglienza territoriale dei richiedenti asilo e sull'accoglienza dei i minori stranieri non accompagnati
- l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, sul sistema di accoglienza territoriale, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione delle modalità di presentazione da parte degli enti locali di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, delle domande di contributo a valere sul Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'art. 1-septies del medesimo decreto-legge, anche in deroga al limite dell'80% di cui al comma 2 dell'art. 1-sexies citato, nonché l'individuazione delle linee guida per la predisposizione dei servizi di accoglienza da assicurare da parte degli enti locali;

- il decreto del Ministro dell'interno in data 7 agosto 2015, comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2015, con cui e' stato indetto un avviso per la presentazione di progetti di accoglienza con scadenza nell'anno 2017;
- il Decreto 10 agosto 2016 – Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);

VISTE le linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati approvate con il predetto decreto 10 agosto 2016 ed in particolare:

- Art. 3. Servizi di accoglienza

1. I servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, sono prestati nel rispetto delle presenti linee guida.

2. Gli enti locali proponenti richiedono un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore dei seguenti destinatari:

a) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare;

b) titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, , nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con necessita' di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata o con disagio mentale e/o psicologico;

c) minori stranieri non accompagnati/msna. I servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati possono prevedere l'accoglienza anche in strutture appositamente dedicate, per coloro i quali, avendo compiuto i 18 anni di eta', restano in accoglienza nei tempi e con le modalita' previste nella parte II delle presenti linee guida.

- Art. 4. Presentazione della domanda

1. Gli enti locali di cui all'art. 2, comma 1, del decreto presentano domanda di finanziamento per i servizi di accoglienza integrata di cui all'art. 3 delle presenti linee guida, secondo il modello di domanda e i relativi modelli predisposti dal Dipartimento, pubblicati sui siti del Dipartimento e dello SPRAR.

2. Ogni ente locale, in forma singola o associata, puo' presentare una sola domanda di contributo per ciascuna tipologia di destinatari indicati nell'art. 3 delle presenti linee guida. Nel caso di presentazione di piu' domande da parte del medesimo soggetto, per la medesima tipologia, e' ammessa alla valutazione quella pervenuta per prima.

3. Le domande pervenute entro il 30 settembre di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; le domande pervenute entro il 31 marzo di ciascun anno possono essere esaminate ai fini della pubblicazione delle graduatorie per l'ammissione al finanziamento con decorrenza dal 1° luglio successivo.

- Art. 5. Durata degli interventi

1. La durata degli interventi di accoglienza integrata e' triennale e decorre dalla pubblicazione del decreto del ministro di cui all'art. 2, comma 4, del decreto.

2. Il contributo, secondo i principi della contabilita' generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno di durata.

- Art. 6. Enti attuatori 1. Per la realizzazione dei servizi di accoglienza integrata indicati dalle presenti linee guida l'ente locale proponente puo' avvalersi di uno o piu' enti attuatori, secondo quanto indicato al capo III.

- Art. 7. Capacita' ricettiva dei servizi di accoglienza

1. I servizi di accoglienza per ciascuna tipologia di destinatari di cui all'art. 3 assicurano una disponibilita' non inferiore a dieci posti. La capacita' recettiva in ciascuna struttura di accoglienza non puo', di norma, superare i sessanta posti e, in ogni caso, deve evitare eccessive concentrazioni.

- Art. 20. Requisiti delle strutture

1. Gli enti locali si avvalgono di strutture: a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale proponente o di altro ente locale nell'ambito della medesima provincia, a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;

b) pienamente e immediatamente fruibili;

c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nonche', nel caso di strutture per minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate come previsto dalla vigente normativa nazionale e/o regionale per l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328»;

d) predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;

e) ubicate in centri abitati ovvero in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrata.

2. All'atto di presentazione della domanda l'ente locale e' tenuto a produrre una relazione dell'ufficio tecnico per ogni unita' immobiliare indicata nella dichiarazione sostitutiva e descritta nella/e scheda/e strutture, prodotte ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera d-bis), delle presenti linee guida. In caso di comprovati motivi che impediscano la produzione del predetto documento tecnico nei tempi previsti, l'ente locale aggiudicatario del finanziamento dovra' provvedervi entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto. In caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, l'ente locale proponente, deve produrre copia dell'autorizzazione e/o accreditamento delle strutture individuate.

Art. 23. Piano finanziario preventivo e costi dei servizi

1. Il piano finanziario deve essere redatto in conformita' al modello di «Piano finanziario preventivo» tenendo conto delle spese ammissibili e dei limiti di cui al «Manuale unico per la rendicontazione SPRAR».

Art. 28. Cofinanziamento

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'ente locale puo' essere apportato sia dallo stesso ente locale oppure dall'eventuale ente attuatore o anche da enti locali partners indicati nella domanda di contributo e dei quali sia allegata la formale lettera di partnernariato/adesione.

Art. 30. Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti

1. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

2. L'accoglienza integrata e' costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria.

Dato atto, altresì, che con successiva deliberazione di Giunta comunale verranno individuate strutture idonee per la richiesta del contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR e saranno attivate le procedure per l'approvazione del relativo bando/avviso per l'individuazione del soggetto del terzo settore (ente attuatore) disponibile alla coprogettazione ed alla successiva gestione del servizio di accoglienza, con definizione dei relativi criteri e condizioni;

Ricordato che gli enti locali che presentano domanda di finanziamento possono imputare i costi di adeguamento delle strutture nella misura massima del 3,33% del costo annuo complessivo, a valere su tutto il triennio ammesso a finanziamento;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla rete SPRAR mediante la presentazione di un progetto di accoglienza per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare ed assicurando una disponibilità di non inferiore a dieci posti,;

Ritenuto di dare mandato alla Giunta Comunale per l'individuazione di una struttura idonea per la richiesta di un contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR in favore di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare ed assicurando una disponibilità di non inferiore a dieci posti e l'individuazione di uno o più enti attuatori;

Ritenuto di dare mandato al Sindaco di comunicare l'adesione del Comune di Tavenna alla rete SPRAR all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Campobasso anche ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia di cui alla nota del Ministro dell'Interno datata 11 ottobre 2016 avente ad oggetto “ **Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR**” richiamata nelle premesse;

Visto il vigente Statuto comunale ;

Visto il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Udito il SINDACO il quale illustra la proposta di aderire al Sistema di Protezione dei Rifugiati e richiedenti asilo politico evidenziando, anzitutto, di aver voluto sottoporre la detta proposta al Consiglio comunale per l'importanza della questione che coinvolge l'intera cittadinanza sebbene molti comuni abbiano già aderito con delibera di giunta comunale. Ricorda che si è già svolto un incontro con la popolazione durante il quale l'amministrazione ha spiegato dettagliatamente in cosa consiste lo SPRAR. Afferma di aver partecipato ad una riunione in Prefettura il 2 febbraio, dove è stato chiarito che, in caso di adesione allo SPRAR, verrà applicata la cd clausola di salvaguardia che, in concreto, consentirà di escludere i comuni che hanno aderito allo SPRAR, dalla assegnazione di migranti da collocare presso i Centri di Accoglienza Straordinaria, ovvero i centri di prima accoglienza che non prevedono un numero definito di ospiti e non danno alcuna garanzia sui migranti accolti. Pertanto, se non si aderisce allo SPRAR, qualsiasi privato presente sul territorio potrà rispondere al bando che sarà pubblicato per i Centri di Accoglienza Straordinaria con la conseguenza che potranno arrivare nel comune di Tavenna numerosi migranti con inevitabili problemi di inserimento ed integrazione. Al contrario, aderendo allo SPRAR, il comune ha l'opportunità di scegliere la tipologia ed il numero di ospiti e Tavenna ha deciso di accogliere solo nuclei familiari nella misura massima di n. 8/10 migranti.

Sentito il consigliere Leonardo DEL GESSO il quale domanda perché dovrebbe trattarsi di un'opportunità e chiede se c'è una compartecipazione del comune e in quale misura.

Il Sindaco risponde che è un'opportunità perché è il comune a poter fare il bando, stabilire condizioni e prescrizioni specifiche. In caso contrario, le condizioni saranno dettate da altri ed il comune le dovrà subire. In merito alla compartecipazione economica, il Sindaco precisa che non ci sarà alcun onere per il comune: la compartecipazione sarà garantita con la spesa del personale impiegato nel servizio o sarà posta a carico del privato che parteciperà alla gara.

Udito nuovamente il consigliere Leonardo DEL GESSO il quale afferma che o si dice che siamo contrari e per quali motivi e si sostiene fortemente questa posizione o si decide di subire passivamente l'imposizione del Ministero e della Prefettura. A nome del gruppo di minoranza dichiara di essere contrario perché la popolazione di Tavenna non condivide la scelta dell'Amministrazione e perché questa politica di accoglienza è fallimentare. Di fronte a queste motivazioni, dichiara che non si può essere condizionati da nessuno, nemmeno dal Prefetto e dal Governo centrale. Ricorda che il progetto SPRAR esiste da tempo ma impone ai Sindaci, con il ricatto, di aderire, vuol dire non avere sotto controllo il fenomeno migratorio: è l'ammissione di fallimento del Governo. Afferma che il gruppo di minoranza diffida di tutto ciò che viene imposto, peraltro con una prova di forza che non può essere accettata. Inoltre, lo SPRAR così come è stato attuato, si è trasformato in un sistema affaristico con le cooperative ed i soggetti del terzo settore che stanno dominando e speculando sull'accoglienza.

Ascoltato il SINDACO il quale risponde che, purtroppo, le prove di forza non funzionano e non hanno funzionato neppure nei comuni vicini; ricorda, infatti, l'esperienza del comune di Palata dove il Sindaco si è opposto tenacemente anche presentando denunce e facendo manifestazioni, senza ottenere nulla.

IL consigliere Leonardo DEL GESSO rileva che la Regione Molise ha già ospitato un numero maggiore dei migranti assegnati e che pertanto non c'è alcun motivo di aderire allo SPRAR per il timore che vengano aperti i Centri di Accoglienza Straordinaria. Rivolgendosi al Sindaco gli dice che ha abbassato la testa e si è inchinato alla volontà del Prefetto. Annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza, affermando, di assumersene la piena responsabilità.

Sentito il consigliere Paolo CIRULLI che chiede se il comune trae benefici economici dall'adesione allo SPRAR e se l'adesione può bloccare le eventuali richieste di privati.

Il SINDACO risponde che il beneficio consiste nella garanzia che non arriverà un numero maggiore di migranti grazie alla clausola di salvaguardia.

Il consigliere Leonardo DEL GESSO precisa che la cosiddetta clausola di salvaguardia non dà alcuna certezza perché non è prevista dal decreto ministeriale né in altri atti ufficiali del Governo: è solo un accordo tra il Ministero e l'ANCI ma è subordinata al fatto che vengano collocati tutti i migranti assegnati su base regionale. Niente esclude, dunque, che possano arrivare anche altri migranti se i privati decidono di partecipare ai bandi per i CAS.

A questo punto, il consigliere Leonardo DEL GESSO consegna al Segretario comunale il documento sottoscritto dai consiglieri di minoranza che viene allegato al presente verbale sotto la lett. A).

Terminata la discussione, si passa alla votazione palese per alzata di mano.

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 (DEL GESSO Leonardo, CIRULLI Paolo, NUOZZI Claudio) astenuti n. 0

DELIBERA

1. **Di aderire**, per le motivazioni in premessa, alla rete SPRAR mediante la presentazione di un progetto di accoglienza di titolari di protezione internazionale ed altresì richiedenti protezione internazionale, nonché titolari di permesso umanitario di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, singoli o con il rispettivo nucleo familiare di cui all'art. 3 lett. a) delle Linee Guida approvate con decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 assicurando una disponibilità di non inferiore a dieci posti,
2. **Di dare atto, che con successiva deliberazione di Giunta comunale verranno** individuate strutture idonee per la richiesta del contributo per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata dello SPRAR e saranno attivate le procedure per l'approvazione del relativo bando/avviso per l'individuazione del soggetto del terzo settore (ente attuatore) disponibile alla coprogettazione ed alla successiva gestione del servizio di accoglienza, con definizione dei relativi criteri e condizioni;
3. **di dare mandato** al Sindaco di **comunicare** l'adesione del Comune di Tavenna alla rete SPRAR all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Campobasso anche ai fini dell'attivazione della clausola di salvaguardia di cui alla nota del Ministro dell'Interno datata 11 ottobre 2016 avente ad oggetto " **Regole per l'avvio di un sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale attraverso lo SPRAR**" richiamata nelle premesse.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7 contrari n. 3 (DEL GESSO Leonardo, CIRULLI Paolo, NUOZZI Claudio) astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 13.02.2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
F.to LAMELZA GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 13.02.2017

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Emilio RACCIATTI



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Simone SPADANUDA

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 17.03.2017

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all'Albo
Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **15.02.2017**

<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
<input type="checkbox"/>	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 17.03.2017

Il Responsabile del Servizio Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
F.to LAMELZA GIUSEPPE



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 17.03.2017

Data 17.03.2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
LAMELZA GIUSEPPE

